

DELIBERA 25.07.2012 DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

Il COA di Sondrio, considerata la situazione di estrema gravità in cui versa l'Avvocatura in seguito ad una serie di interventi legislativi, a partire dal luglio 2011 ad oggi, che hanno apportato cambiamenti e modifiche ricadenti sulla professione dell'Avvocato, senza seguire una costruzione organica e coerente tale da costituire riforma sistematica delle vecchie norme, come l'Avvocatura sta chiedendo da anni attraverso la legge di riforma professionale, che giace in Parlamento tra una calendarizzazione e l'altra, senza arrivare alla dovuta approvazione, considerato altresì che tali disorganiche e incoerenti modifiche si stanno ripercuotendo sulla quotidiana attività dell'Avvocato in termini di maggiori oneri lavorativi ed economici e di maggior dispendio di studio, ricerca e rischio professionale per norme procedurali che aggiungono "lacci e laccioli" ad un sistema già oltremodo complicato e farraginoso, senza alcun contributo migliorativo al sistema giustizia, ha deliberato di portare all'attenzione dell'ULOF, anche in vista del prossimo Congresso Nazionale di Bari, il seguente deliberato:

PREMESSO CHE

- **Con D.L. N. 98/2011 convertito nella Legge N. 111/2011** (cd. Manovra di Luglio) è stato avviato il processo di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche con affidamento al Governo del compito di formulare proposte per liberalizzare le professioni, secondo il principio che tutto ciò che non viene regolamentato entro 8 mesi è libero; è stato introdotto l'aumento del contributo unificato e la sua applicazione a materie che prima erano esenti (diritto del lavoro, previdenza e assistenza, diritto di famiglia, contenzioso tributario); è stato introdotto l'uso del fax, della P.E.C. e del codice fiscale, con sanzioni al professionista per la mancata indicazione di tali dati (aumento pari alla metà del contributo unificato); è stato previsto il coinvolgimento degli Ordini Professionali per la costituzione del cd. "Ufficio del Giudice".
- **Con D.L. N. 138/2011 convertito nella Legge N. 148/2011** (cd. Manovra Economica bis) è stato previsto, all'art. 3 comma 5, l'adeguamento degli Ordini Professionali entro 12 mesi ad una serie di principi:
 - a) l'accesso alla professione è libero fermo restando l'esame di stato
 - b) obbligo formativo dei professionisti
 - c) disciplina del tirocinio per l'accesso alle professioni anche in concomitanza dell'ultimo periodo del corso di laurea
 - d) compenso professionale pattuito per iscritto
 - e) obbligo dell'assicurazione
 - f) per i procedimenti disciplinari previsti appositi organi territoriali (incompatibilità con la carica di Consigliere dell'Ordine)
 - g) pubblicità informativa libera
- Con il medesimo D.L. è stata conferita delega al Governo per riorganizzare la geografia giudiziaria; è stato previsto un aumento ulteriore del contributo unificato per i processi amministrativi di valore indeterminabile; è stato modificato l'art. 136 c.p.c. per le comunicazioni tramite P.E.C. e telefax; è

- stata prevista una sanzione per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, sanzione pari al contributo unificato dovuto; è stata prevista la possibilità di costituire le Società tra professionisti.
- **Con la Legge N. 12.11.2011 N. 183** (cd. Legge di Stabilità per il 2012) è stata introdotta la possibilità di costituire Società di capitale per l'esercizio dell'attività professionale (ingresso anche a soci non professionisti di solo capitale); è stato previsto l'obbligo, per gli Ordini degli Avvocati, di comunicare l'Albo P.E.C. al Ministero, se no, commissariamento o scioglimento; è stata introdotta l'istanza di trattazione dei procedimenti pendenti in appello e cassazione da oltre 2 anni, se no estinzione (previsto avviso della Cancelleria); è stata comminata condanna a sanzione fino a € 10.000 in caso di rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado; è stato stabilito altro aumento del contributo unificato: della metà per il giudizio di appello e del doppio per quello in cassazione.
 - **Con D.L. N. 201/2011 convertito in Legge N. 214/2011** (cd. Decreto Salva Italia) è stato modificato l'art. 3 comma 5 della L. N. 138/2011, prevedendo la riforma degli Ordini Professionali entro l'agosto 2012, da attuarsi con D.P.R.; è stato previsto altresì che le norme vigenti degli Ordinamenti Professionali in contrasto con i principi della manovra di agosto 2011, saranno abrogate con effetto dall'entrata in vigore del suddetto D.P.R. e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
 - **Con D.L. N. 212/2011 convertito in Legge N. 10/2012** (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile) è stato modificato l'art. 82 c.p.c. prevedendo che le parti possono stare in giudizio personalmente avanti al G.di P. per un valore della lite fino a € 1.000; è stato modificato l'art. 91 c.p.c. prevedendo che nelle cause di cui all'art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal Giudice non possano superare il valore della domanda; è stato stabilito che le impugnazioni avanti alla S.C. e alle Corti d'Appello da oltre 3 anni si intendono rinunciate se non viene presentata istanza entro 6 mesi sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore per dichiarare la persistenza dell'interesse alla lite (nessun avviso da parte della Cancelleria); è stato previsto che alla prima udienza di comparizione delle parti ovvero a quella successiva il Giudice condanni la parte costituita che nei casi previsti dall'art. 5 della Legge N. 28/2010 non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento di somma pari al contributo unificato; è stata prevista la proroga dei Magistrati Onorari in carica fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della Magistratura Ordinaria; con la legge di conversione è stata abrogata la disposizione sull'istanza di trattazione per le cause di impugnazione pendenti avanti alla Corte d'Appello e alla Cassazione da alcuni anni.
 - **Con D.L. N. 1/2012 convertito in Legge N. 27/2012** (cd. Cresci Italia) è stato previsto, all'art. 2, l'istituzione del Tribunale delle Imprese con raddoppio del

contributo unificato e accorpamento ai Tribunali e alle Corti d'Appello aventi sede nei capoluoghi di regione; all'art. 9 sono state abrogate le tariffe forensi ed è stata prevista l'adozione, da parte del Ministero, di nuovi parametri per la liquidazione giudiziale delle parcelle, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione; è stato previsto il compenso per le prestazioni professionali in forma scritta; obblighi informativi nei confronti dei clienti; preventivo di massima; sono state apportate modifiche all'art. 10 della L. N. 183/2011 per la costituzione delle S.T.P. e sono state apportate modifiche all'art. 3 comma 5 della Legge N. 148/2011 (manovra d'agosto) sui principi generali per l'accesso alle professioni e per la riforma degli Ordini Professionali; in particolare è stato disciplinato il nuovo tirocinio con durata di 18 mesi.

- **Con il D.L. N. 83/2012 8** (cd. Decreto Sviluppo), da ultimo, si interviene sulle impugnazioni, con la previsione di un "filtro" in appello e la sostanziale eliminazione della possibilità di ricorrere in Cassazione per vizio di motivazione (ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.), nonché si dispone la riduzione delle ipotesi di risarcibilità dei danni da irragionevole durata del processo (legge Pinto) oltre che dell'entità dei risarcimenti;
- Infine, il Ministero sta riordinando la geografia giudiziaria a colpi di soppressioni di Tribunali, Sedi Distaccate e Uffici del Giudice di Pace, senza tener conto delle singole realtà territoriali.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto che:

- non è più tollerabile che gli interventi sulla giustizia e sul processo civile siano predisposti dagli uffici ministeriali e poi approvati dal Governo, con decreto legge, pur in totale assenza degli indispensabili requisiti di urgenza, così esautorando il Parlamento delle sue prerogative costituzionalmente previste;
- non è più tollerabile che la decretazione d'urgenza venga adottata senza la preventiva consultazione e l'inderogabile collaborazione dell'Avvocatura;
- non è più tollerabile che, con cadenza mensile, gli Avvocati subiscano modifiche sia al sistema codicistico, in maniera del tutto asistemica, sia al sistema delle procedure conciliative, sia al sistema dei costi di accesso alla giustizia, sia al sistema della parcellizzazione dei propri compensi, senza immediate proposte alternative, sia al sistema di regolamentazione della professione, con conseguente pesante ricaduta sull'esercizio della difesa, gravando gli Avvocati di ingiustificate responsabilità, del tutto inutili rispetto al dichiarato e mai raggiunto obiettivo di maggiore efficienza della giustizia civile;
- non è più tollerabile che ogni provvedimento sia sprovvisto delle norme transitorie, sia incoerente, asistemico e interpretabile in diversi modi, sì da creare incertezze, perdite di tempo e di immagine per chi deve rispondere, in prima persona come gli Avvocati, ai cittadini che aspettano risposte chiare e coerenti.

Ritenuto ancora che:

- il recupero di efficienza della giurisdizione non può avvenire attraverso l'ulteriore sacrificio dei diritti dei cittadini e delle imprese ma solo attraverso una seria riorganizzazione delle risorse attualmente disperse dal sistema;
- il disagio e la preoccupazione degli Avvocati si stanno tramutando in un disperato grido di allarme rivolto, in primo luogo, agli organi di rappresentanza, come è successo al convegno organizzato da questo COA dal titolo "Tutte le novità normative riguardanti la professione dell'Avvocato dal luglio 2011 ad oggi" ove, alla fine, i colleghi ponevano la drammatica domanda del "che fare", di fronte ad una realtà divenuta tanto paradossale quanto ingestibile e senza vie d'uscita;
- le forme di protesta messe in atto con la giornata di astensione dalle udienze non servono a nulla se non a creare altri problemi nei rapporti con i clienti e nel procrastinare attività difensive, con ulteriori ritardi nel perseguimento dei risultati, magari attesi da anni, e nel conseguimento del compenso per le attività prestate;
- tali astensioni non hanno dato alcun risultato posto che i sopra descritti interventi di "riforma" confermano la volontà di abdicare ad una delle funzioni primarie di uno Stato democratico, scoraggiando i cittadini, soprattutto quelli meno facoltosi, a ricorrere alla tutela dello Stato per la risoluzione dei conflitti privati e di quelli insorti con la Pubblica Amministrazione e posto che l'Avvocatura non ha ottenuto neppure la riforma della Legge Professionale vecchia di 80 anni;

per tali ragioni il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio

DELIBERA

- di esprimere la propria indignazione e il proprio sconcerto rispetto ai provvedimenti legislativi sopra elencati;
- di invocare l'unità dell'Avvocatura, in un momento così grave e destabilizzante, affinché vi siano risposte unitarie e ferme volte a sensibilizzare la società civile e a richiamare la classe politica e governativa al senso di responsabilità verso la primaria funzione costituzionale dell'organizzazione del sistema giustizia;
- di appellarsi a tutti gli altri Ordini ed alle Unioni forensi affinché vengano adottate forme di protesta, più incisive e radicali, quali le astensioni dalle udienze ad oltranza, piuttosto che la cancellazione degli Avvocati dagli elenchi della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, piuttosto che la richiesta alla Magistratura Onoraria di astenersi dalla sua attività di indispensabile supporto di un sistema che, in difetto, si paralizzerebbe nel giro di breve tempo, almeno fintanto che non si arrivi all'approvazione della Legge Professionale di riforma di quella in vigore dal 1933 e almeno fintanto che il Ministro della Giustizia non convochi l'Avvocatura al tavolo delle riforme;
- di trasmettere la presente delibera all'ULOF affinché diventi oggetto di discussione in vista del prossimo Congresso di Bari che avrà per tema, oltre al resto, anche la discussione sulle future forme di protesta degli Avvocati Italiani.